



*Regolamento  
sulle segnalazioni e sulle  
contribuzioni in base al  
rischio delle banche  
consorziate al FITD*

*Roma, dicembre 2023*

**REGOLAMENTO sulle segnalazioni e sulle contribuzioni in  
base al rischio delle banche consorziate al FITD**

---

# **REGOLAMENTO sulle segnalazioni e sulle contribuzioni in base al rischio delle banche consorziate al FITD**

---

## **Indice**

### **Parte I - SEGNALAZIONI DELLE BANCHE CONSORZiate**

<i>Articolo</i>	<i>Pagina</i>
1. Segnalazioni	4
2. Composizione degli aggregati	4
3. Segnalazione degli indicatori dei profili gestionali	5
4. Segnalazione della base contributiva	5
5. Segnalazione degli indicatori statistici addizionali	6
6. Segnalazione della posizione aggregata per depositante	6

### **Parte II - CONTRIBUZIONI IN BASE AL RISCHIO**

<i>Articolo</i>	<i>Pagina</i>
7. Indicatori, soglie e pesi	7
8. Indice Aggregato di Rischio	12
9. Coefficiente di correzione	12
10. Calcolo della contribuzione	14
11. Penalizzazione delle banche in alto rischio	15
12. Periodicità di revisione	15

## **REGOLAMENTO sulle segnalazioni e sulle contribuzioni in base al rischio delle banche consorziate al FITD**

---

### **Parte I - SEGNALAZIONI DELLE BANCHE CONSORZIATE**

#### **Articolo 1**

##### **Segnalazioni**

1. Ai sensi dell'art. 31 dello Statuto, le banche consorziate segnalano al Fondo:
  - a) gli indicatori dei profili gestionali;
  - b) i dati della base contributiva (anche detti “depositi protetti”);
  - c) gli ulteriori dati richiesti dal Fondo in relazione alle esigenze conoscitive e di analisi derivanti dallo svolgimento delle proprie funzioni.

Le banche segnalano, inoltre, le informazioni sui depositi e sui depositanti necessarie per preparare il rimborso dei depositanti.

#### **Articolo 2**

##### **Composizione degli aggregati**

1. Il dettaglio della composizione degli aggregati utilizzati nel calcolo degli indicatori e della base contributiva è contenuto nei Glossari, redatti in base alle disposizioni delle Autorità competenti in materia di segnalazioni di Vigilanza.
2. I Glossari sono approvati dal Comitato di Gestione. Le eventuali modifiche apportate dalle Autorità competenti alle disposizioni in materia di segnalazioni di vigilanza comportano l'automatico aggiornamento dei Glossari.

## **REGOLAMENTO sulle segnalazioni e sulle contribuzioni in base al rischio delle banche consorziate al FITD**

---

### **Articolo 3**

#### **Segnalazione degli indicatori dei profili gestionali**

1. Le segnalazioni statutarie degli indicatori dei profili gestionali devono pervenire al Fondo, se non altrimenti comunicate dalla Banca d'Italia, entro le scadenze determinate dal Fondo ai sensi del comma 2, e sono prodotte da tutte le consorziate alle seguenti date di riferimento: al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre: profili di Qualità dell'Attivo, Capitale, Liquidità e *Funding*, Modello economico e gestione e Perdita potenziale per il DGS, a livello individuale; ove non disponibile il dato individuale, è utilizzato il dato consolidato segnalato dalla capogruppo del gruppo bancario;
2. I dati vengono trasmessi al Fondo, con idonea certificazione, nei tempi e con le procedure deliberate dal Comitato di Gestione ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera i) dello Statuto.

### **Articolo 4**

#### **Segnalazione della base contributiva**

1. La segnalazione della base contributiva contiene le seguenti informazioni:
  - a) l'ammontare dei fondi acquisiti con obbligo di restituzione, in euro e in valuta, sotto forma di depositi o sotto altra forma, nonché degli assegni circolari e degli altri titoli di credito a essi assimilabili;
  - b) la quota parte dell'ammontare di cui alla lettera a) esclusa dalla tutela ai sensi dell'art. 33, comma 3 dello Statuto. Nel determinare tale quota parte, e ai soli fini della segnalazione della base contributiva, non devono essere considerate le fattispecie di cui all'art. 33 comma 3, lettere c) e d) dello Statuto;
  - c) la differenza fra l'ammontare di cui alla lettera a) e la quota parte di cui alla lettera b), suddiviso per classi di importo.

Lo schema delle segnalazioni di cui al comma 1 è deliberato dal Comitato di Gestione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera i) dello Statuto.

## **REGOLAMENTO sulle segnalazioni e sulle contribuzioni in base al rischio delle banche consorziate al FITD**

---

2. Le banche italiane aventi succursali operanti in paesi extracomunitari, i cui depositanti siano tutelati ai sensi dell'art. 4, comma 2 dello Statuto, riportano nella segnalazione di cui al comma 1 anche la base contributiva di tali succursali.
3. Le succursali di banche comunitarie operanti in Italia, che abbiano aderito al Fondo ai sensi dell'art. 3, comma 2, dello Statuto, effettuano la segnalazione di cui al comma 1 evidenziando la quota tutelata dal sistema di garanzia dello Stato di appartenenza.
4. La base contributiva è segnalata dalle consorziate con la frequenza stabilita all'art. 31, comma 3, dello Statuto.

### **Articolo 5**

#### **Segnalazione degli ulteriori dati richiesti dal Fondo**

1. Le banche trasmettono al Fondo, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettera c) dello Statuto, gli ulteriori dati richiesti in relazione alle esigenze conoscitive e di analisi derivanti dallo svolgimento delle proprie funzioni nei tempi e nelle modalità definite dal Comitato di Gestione. Tali dati vengono utilizzati esclusivamente per fini informativi e non rientrano nel modello di calcolo del rischio utilizzato per correggere le quote di contribuzione.

### **Articolo 6**

#### **Segnalazione della posizione aggregata per depositante**

1. Le banche trasmettono al Fondo l'insieme delle posizioni aggregate per depositante, comprendente l'importo totale dei depositi ammissibili e dei depositi protetti di ciascun depositante, determinato e trasmesso al Fondo secondo le regole standard definite nelle apposite istruzioni alle consorziate.

## **REGOLAMENTO sulle segnalazioni e sulle contribuzioni in base al rischio delle banche consorziate al FITD**

---

### **PARTE II - CONTRIBUZIONI IN BASE AL RISCHIO**

#### **Articolo 7**

##### **Indicatori, soglie e pesi**

1. Il Fondo valuta la situazione complessiva della banca consorziata in base ai dati relativi agli indicatori dei profili gestionali, a cui è associato un peso differente per ciascun indicatore.

Per ciascun indicatore sono fissate 4 soglie, che delimitano 5 classi nelle quali può collocarsi la banca consorziata.

i) Profilo gestionale: QUALITA' DELL'ATTIVO

Indicatore NPL (Non-performing loans ratio):

Numeratore: Crediti deteriorati (al lordo delle rettifiche)

Denominatore: Totale esposizione lorda verso clientela

Classe 1: inferiore o pari al 2%

Classe 2: superiore al 2% e inferiore o pari al 6%

Classe 3: superiore al 6% e inferiore o pari al 10%

Classe 4: superiore al 10% e inferiore o pari al 15%

Classe 5: superiore al 15%

Il peso dell'indicatore NPL, nel computo dell'Indice Aggregato di Rischio (IAR) definito all'art. 8, è pari al 12,5%.

Indicatore COV (Coverage ratio):

Numeratore: Rettifiche su esposizioni deteriorate

Denominatore: Crediti deteriorati (al lordo delle rettifiche)

Classe 1: superiore al 47%

Classe 2: superiore al 39% e inferiore o pari al 47%

Classe 3: superiore al 32% e inferiore o pari al 39%

Classe 4: superiore al 24% e inferiore o pari al 32%

## **REGOLAMENTO sulle segnalazioni e sulle contribuzioni in base al rischio delle banche consorziate al FITD**

---

Classe 5: inferiore o pari al 24%

Se il denominatore dell'indicatore risulta pari a 0, all'indicatore è assegnato un coefficiente pari a 0.

Il peso dell'indicatore COV, nel computo dello IAR, è pari al 9%.

### ii) Profilo gestionale: CAPITALE

#### Indicatore **LEV** (Leverage ratio):

Numeratore: Capitale di classe 1

Denominatore: Totale dell'attivo di bilancio e attività fuori bilancio

Classe 1: superiore al 12%

Classe 2: superiore al 9% e inferiore o pari al 12%

Classe 3: superiore al 7% e inferiore o pari al 9%

Classe 4: superiore al 5% e inferiore o pari al 7%

Classe 5: inferiore o pari al 5%

Il peso dell'indicatore LEV, nel computo dello IAR, è pari al 10%.

#### Indicatore **CET** (Common equity tier 1 ratio):

Numeratore: Cet 1

Denominatore: Attività ponderate per il rischio

Classe 1: superiore al 19%

Classe 2: superiore al 14% e inferiore o pari al 19%

Classe 3: superiore al 12% e inferiore o pari al 14%

Classe 4: superiore al 10% e inferiore o pari al 12%

Classe 5: inferiore o pari al 10%

Il peso dell'indicatore CET, nel computo dello IAR, è pari al 12%.

### iii) Profilo gestionale: LIQUIDITA' E FUNDING



## **REGOLAMENTO sulle segnalazioni e sulle contribuzioni in base al rischio delle banche consorziate al FITD**

---

### Indicatore **LCR** (Liquidity coverage ratio):

Numeratore: Attività liquide di elevata qualità  
Denominatore: Totale dei deflussi netti di cassa nei 30 giorni successivi

- Classe 1: superiore al 283%
- Classe 2: superiore al 178% e inferiore o pari al 283%
- Classe 3: superiore al 139% e inferiore o pari al 178%
- Classe 4: superiore al 107% e inferiore o pari al 139%
- Classe 5: inferiore o pari al 107%

Il peso dell'indicatore LCR, nel computo dello IAR, è pari al 11%.

### Indicatore **NSFR** (Net stable funding ratio):

Numeratore: Ammontare disponibile di provvista stabile  
Denominatore: Ammontare obbligatorio di provvista stabile

- Classe 1: superiore al 168%
- Classe 2: superiore al 140% e inferiore o pari al 168%
- Classe 3: superiore al 133% e inferiore o pari al 140%
- Classe 4: superiore al 121% e inferiore o pari al 133%
- Classe 5: inferiore o pari al 121%

Il peso dell'indicatore NSFR, nel computo dello IAR, è pari al 10%.

### iv) Profilo gestionale: **MODELLO ECONOMICO E GESTIONE**

### Indicatore **RWA** (Risk weighted assets ratio):

Numeratore: Attività ponderate per il rischio  
Denominatore: Totale attivo

- Classe 1: inferiore o pari al 38%
- Classe 2: superiore al 38% e inferiore o pari al 47%
- Classe 3: superiore al 47% e inferiore o pari al 56%

## **REGOLAMENTO sulle segnalazioni e sulle contribuzioni in base al rischio delle banche consorziate al FITD**

---

Classe 4: superiore al 56% e inferiore o pari al 66%

Classe 5: superiore al 66%

Il peso dell'indicatore RWA nel computo dello IAR è pari al 5%.

### Indicatore **ROA** (Return on assets ratio):

Numeratore: Utile netto

Denominatore: Totale attivo

Classe 1: superiore allo 0,7%

Classe 2: superiore allo 0,4% e inferiore o pari allo 0,7%

Classe 3: superiore allo 0,2% e inferiore o pari allo 0,4%

Classe 4: superiore al -0,2% e inferiore o pari allo 0,2%

Classe 5: inferiore o pari al -0,2%

Il peso dell'indicatore ROA, nel computo dello IAR, è pari al 10%.

### Indicatore **CI** (Cost-to-income ratio):

Numeratore: Costi di struttura

Denominatore: Margine di intermediazione

Classe 1: inferiore o pari al 53%

Classe 2: superiore al 53% e inferiore o pari al 65%

Classe 3: superiore al 65% e inferiore o pari al 74%

Classe 4: superiore al 74% e inferiore o pari all'88%

Classe 5: superiore all'88% o se il denominatore è negativo

Se il numeratore risulta inferiore a zero, all'indicatore è assegnato un coefficiente pari a 0.

Il peso dell'indicatore CI, nel computo dello IAR, è pari al 5%.

### Indicatore **LE** (Large Exposure):

Numeratore: Grandi esposizioni

Denominatore: Fondi Propri

## **REGOLAMENTO sulle segnalazioni e sulle contribuzioni in base al rischio delle banche consorziate al FITD**

---

Classe 1: inferiore o pari al 29%

Classe 2: superiore al 29% e inferiore o pari al 64%

Classe 3: superiore al 64% e inferiore o pari al 88%

Classe 4: superiore al 88% e inferiore o pari al 152%

Classe 5: superiore al 152%

Il peso dell'indicatore LE, nel computo dello IAR, è pari al 3%.

### v) *Profilo gestionale: PERDITA POTENZIALE PER IL DGS*

#### Indicatore U (Unencumbered assets ratio):

Numeratore: Depositi protetti

Denominatore: Attività non vincolate

Classe 1: inferiore o pari al 7%

Classe 2: superiore al 7% e inferiore o pari al 31%

Classe 3: superiore al 31% e inferiore o pari al 44%

Classe 4: superiore al 44% e inferiore o pari al 54%

Classe 5: superiore al 54%

Il peso dell'indicatore U, nel computo dello IAR, è pari al 12,5%.

2. Alle banche di nuova costituzione, non rivenienti da operazioni di ristrutturazione, per tre date segnaletiche semestrali dalla data di adesione al FITD, nel caso di posizionamento nelle classi 3, 4 o 5 degli indicatori RWA, ROA, CI e LE, ai fini del calcolo dell'indice aggregato, si applica un coefficiente pari a 25.

## **REGOLAMENTO sulle segnalazioni e sulle contribuzioni in base al rischio delle banche consorziate al FITD**

---

### **Articolo 8**

#### **Indice Aggregato di Rischio**

1. Per ogni indicatore, a ciascuna classe corrisponde un coefficiente, in base al seguente schema:

<u>Classe</u>	<u>Coefficiente</u>
1	0
2	25
3	50
4	75
5	100

2. La somma dei coefficienti ponderati esprime l'indice aggregato di rischio della banca consorziata "i", che può variare fra 0 e 100. Lo IAR è ottenuto in base alla formula:

$$IAR_i = \sum_j (C_j * P_j)$$

dove,

$C_j$ , è il coefficiente dell'indicatore j

$P_j$ , è il peso dell'indicatore j

3. L'indice aggregato di rischio viene determinato su base individuale a ogni rilevazione degli indicatori dei profili gestionali. Gli indicatori di liquidità sono calcolati su base individuale per le banche singole e su base consolidata per le consorziate appartenenti a un gruppo bancario, ai sensi della vigente normativa prudenziale.

### **Articolo 9**

#### **Coefficiente di correzione**

1. L'indice aggregato di rischio, ponderato ai sensi del successivo comma 2, determina un coefficiente di correzione per la banca consorziata "i"

## REGOLAMENTO sulle segnalazioni e sulle contribuzioni in base al rischio delle banche consorziate al FITD

---

(CC<sub>i</sub>). Il coefficiente di correzione è determinato sulla base della seguente formula:

$$CC_i = \beta * \left(\frac{\alpha}{\beta}\right)^{\left(\frac{IAMR_i}{100}\right)}$$

dove,

IAMR<sub>i</sub> è l'indice aggregato medio di rischio per la banca "i"

α è pari alla correzione massima del 150%

β è pari alla correzione minima del 75%

2. L'indice aggregato medio di rischio (IAMR), utilizzato per la determinazione del coefficiente di correzione, è ottenuto come media ponderata degli IAR delle ultime 3 segnalazioni semestrali degli indicatori, in base alla seguente formula:

$$IAMR = [(IAR_t * p_t) + (IAR_{t-1} * p_{t-1}) + (IAR_{t-2} * p_{t-2})] / (p_t + p_{t-1} + p_{t-2})$$
$$IAMR = [(IAR_t * p_t) + (IAR_{t-1} * p_{t-1}) + (IAR_{t-2} * p_{t-2})] / (p_t + p_{t-1} + p_{t-2})$$

dove,

<u>IAR</u>	<u>Peso</u>
Ultimo dato semestrale disponibile	p <sub>t</sub> = 4
Penultimo dato semestrale disponibile	p <sub>t-1</sub> = 2
Terzultimo dato semestrale disponibile	p <sub>t-2</sub> = 1

4. Per le consorziate che, ai sensi della vigente normativa, effettuano segnalazioni di vigilanza di contenuto ridotto, tale da non consentire la valorizzazione di alcuni indicatori del modello, viene applicato un coefficiente di correzione pari al 100%.

## **REGOLAMENTO sulle segnalazioni e sulle contribuzioni in base al rischio delle banche consorziate al FITD**

---

### **Articolo 10**

#### **Calcolo della contribuzione**

1. Le quote di contribuzione ordinarie e aggiuntive a carico delle singole consorziate sono calcolate dal Fondo assumendo a riferimento la base contributiva rilevata al 30 settembre dell'anno in corso, fatto salvo quanto previsto dalla norma transitoria di cui all'art. 42-bis dello Statuto per il 2024, e sono corrette per il rischio sulla base degli indicatori gestionali riferiti alle ultime tre segnalazioni semestrali disponibili.
2. La contribuzione ordinaria annuale della banca consorziata "i" viene calcolata in base alla seguente formula:

$$C_i = TA * CC_i * BC_i * \mu$$

dove,

$$TA = \frac{\text{target annuale}}{\sum BC}$$

Target annuale, è l'importo complessivo delle contribuzioni annuali come stabilito dal Consiglio ai sensi dell'art.15, comma 1, lettera h), dello Statuto, identico per tutte le banche;

$\sum BC$ , è l'ammontare complessivo della base contributiva utilizzata per calcolare le quote di contribuzione ai sensi dell'art. 28, comma 2, dello Statuto, identica per tutte le banche;

$CC_i$ , è il coefficiente di correzione della banca "i";

$BC_i$ , è la base contributiva della banca "i";

$\mu$ , è un fattore di riproporzionamento, identico per tutte le banche;

3. La quota di contribuzione straordinaria di ciascuna consorziata per il singolo intervento è calcolata utilizzando i dati più recenti disponibili alla data dell'intervento medesimo. Dal computo vengono escluse le banche in liquidazione coatta amministrativa e in risoluzione, nonché la consorziata destinataria dell'intervento stesso. Tale quota è utilizzata

## **REGOLAMENTO sulle segnalazioni e sulle contribuzioni in base al rischio delle banche consorziate al FITD**

---

per qualsiasi ulteriore erogazione a titolo di contribuzione straordinaria relativa all'intervento medesimo.

La quota di contribuzione straordinaria della banca consorziata "i" è data da:

$$Q_i = \left( \frac{BC_i}{\sum BC} \right) * CC_i * \mu$$

### **Articolo 11**

#### **Penalizzazione delle banche in alto rischio**

Una banca consorziata è in uno stato di alto rischio se presenta uno IAR maggiore o uguale a 60.

Alla banca consorziata che permanga in uno stato di alto rischio nelle ultime due segnalazioni semestrali precedenti al richiamo delle contribuzioni ai sensi dell'art. 7, comma 3 dello Statuto, si applica un incremento di contribuzione - per le quote ordinarie e aggiuntive - in base alla seguente formula:

$$C_{pi} = C_i + 10\% * C_i$$

La quota di contribuzione straordinaria della banca consorziata "i" in uno stato di alto rischio è calcolata in base alla seguente formula:

$$Q_{pi} = Q_i + 10\% * Q_i$$

La maggiore contribuzione ordinaria e aggiuntiva versata dalla banca in alto rischio confluisce nella dotazione finanziaria del FITD costituita ai sensi dell'art. 24 dello Statuto.

### **Articolo 12**

#### **Periodicità di revisione**

L'art. 7 del presente Regolamento è sottoposto a revisione almeno ogni due anni e ogni qualvolta siano intervenute modificazioni negli orientamenti

**REGOLAMENTO sulle segnalazioni e sulle contribuzioni in  
base al rischio delle banche consorziate al FITD**

---

dell'EBA sulle contribuzioni *risk-based* delle banche ai sistemi di garanzia  
dei depositi.